

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ι

L'ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche è modificata come segue:

Art. 11b cpv. 1 frase introduttiva

¹ Le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione sotto sorveglianza specialistica senza provare di possedere le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11*a*, se:

Art. 14 cpv. 1

- ¹ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con un diploma o un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale se:
 - a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano la loro professione in tale ospedale sotto la propria responsabilità professionale; oppure
 - esercitano la loro professione in una regione in cui è comprovato un insufficiente approvvigionamento di cure medico-sanitarie.

1 RS **811.112.0**

2018–3459

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2020.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,